

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA PUGLIA**  
**Sezione di Lecce**

Nel giudizio n. 581/06, proposto dalla Farmacia Dott. Antonio Caputo e dalla Farmacia del Popolo con l'Avv. Giulio V. Petruzzi contro il Comune di Sannicola (Le), la Regione Puglia, l'ASL LE/2 e il Dott. Giuseppe Fontò, il Tar Puglia – Sez. di Lecce – ha disposto l'integrazione del contraddittorio anche per pubblici proclami nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria di cui alla determina dirigenziale n. 83 del 28/05/07 del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione della Regione Puglia.

Il predetto ricorso riguarda l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Sannicola n. 10/06, avente ad oggetto "Esame revisione pianta organica farmacie. Biennio 2005/06", nella parte in cui conferma le due sedi rurali delle frazioni di Chiesanuova e San Simone, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali e, in particolare, dei provvedimenti disponenti la gestione provvisoria della sede di Chiesanuova.

Tale ricorso proposto in data 30/03/06 – e fondato sui seguenti motivi 1) Violazione di legge, in particolare dell'art. 104, comma 2, e dell'art. 380 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Eccesso di potere; erronea valutazione dei fatti; illogicità manifesta; 2) Violazione di legge, in particolare dell'art. 104, comma 1, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; 3) Eccesso di potere; carenza istruttoria; carenza di motivazione; illogicità manifesta; contraddittorietà dell'azione amministrativa – è stato poi integrato con motivi aggiunti del 25/05/06 proposti per l'annullamento della delibera n. 24/06 della G.C. di Sannicola (e dei relativi atti presupposti), con cui si stabiliva di avviare il procedimento finalizzato alla gestione provvisoria della sede rurale di San Simone.

Tali motivi aggiunti erano fondati sui seguenti motivi: 1) Eccesso di potere. Sviamiento dell'azione amministrativa. Travisamento dei fatti. Falsa ed erronea presupposizione delle circostanze di fatto e di diritto. Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90. Violazione dell'art. 6 della legge n. 362/91 e dell'art. 14 della legge regionale n. 36/84. Falsa ed erronea applicazione dell'art. 129 del R.D. 27/07/1934, n. 1265.

In data 18-21/05/07 venivano prodotti ulteriori motivi aggiunti avverso: 1) la sopravvenuta delibera di G.R. pugliese n. 288 del 13/03/07 (e relativi atti presupposti), nella parte in cui, approvando la pianta organica biennio 2005/2006 delle farmacie dei Comuni ricadenti nel territorio della ex ASL LE/2, confermava le sedi rurali delle frazioni di Chiesanuova e San Simone; 2) la determina del dirigente Assistenza Territoriale della Regione Puglia n. 41/07, nella parte in cui contempla, tra le sedi disponibili, ai fini del procedimento di assegnazione ai gestori provvisori previsto dalle LL.RR. nn. 26 e 34/06, le medesime sedi rurali. Tali provvedimenti venivano censurati per i medesimi motivi già espressi nel ricorso introduttivo.

Nella Camera di Consiglio del 14/06/07 interveniva, *ad opponendum*, il Dott. Serino Giovanni che depositava la determina dirigenziale dell'Assessorato alle politiche della Salute n. 83 del 28/05/07 di approvazione della graduatoria del succitato procedimento finalizzato all'assegnazione ai gestori provvisori delle relative sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Puglia.

Con la presente si provvede ad integrare il contraddittorio nei confronti dei nominativi che compaiono nella graduatoria di cui alla determina dirigenziale n. 83 del 28/05/07 del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione della Regione Puglia, nominativamente indicando, così come ordinato dal Tar di Lecce, almeno due soggetti inseriti nella medesima, vale a dire i Dott.ri Angiuli Mario e Caramia Ettore.

L'udienza per la prosecuzione del giudizio risulta fissata per il 17/10/07.

Copia degli atti del giudizio sono depositati presso la Casa Comunale di Lecce.

Lecce, 04/07/07

Avv. Giulio V. Petrucci

